

LUIGI MACCHIARELLI
PAOLO ARBARELLO – NATALE M. DI LUCA – TOMMASO FEOLA

MEDICINA LEGALE

II EDIZIONE



EDIZIONI MINERVA MEDICA
TORINO 2005

Invalidità e riabilitazione protesica	646
Incapacità lavorativa specifica	647
Incapacità di guadagno	649
Danno emergente: le spese mediche	650
Danno da morte o danno tanalogico	651
Danno morale	651
Fondo di garanzia per le vittime della strada	652
Valutazione del danno alla persona della casalinga	652
Danno alla persona nel caso del pensionato	653
Valutazione del danno al bambino in responsabilità civile	653
Valutazione e risarcimento del danno alla persona di lieve entità derivante da sinistri in RCA e natanti	654
Valore monetario del punto di invalidità	661
Decalogo SIMLA sulla valutazione del danno biologico (Ferrara, 2001)	662
Tabelle di valutazione del danno alla persona (danno biologico)	663
Appendice legislativa e giurisprudenziale	673
Massime sulla valutazione del danno alla persona in responsabilità civile	674
DANNO ALLA PERSONA DA INQUINAMENTO AMBIENTALE	682
8. LA MEDICINA LEGALE DELLA SICUREZZA SOCIALE	697
LA SICUREZZA SOCIALE	697
Concetto di sicurezza sociale	697
Fondamenti costituzionali della "sicurezza sociale"	698
Sanità pubblica e Servizio Sanitario Nazionale: i principi ispiratori	699
Organizzazione, compiti e servizi delle ASL	708
Assistenza ospedaliera pubblica. Le aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri	710
ASL e il ruolo della medicina legale	712
La medicina legale ospedaliera	714
Libero esercizio professionale dello specialista medico-legale e la sua importanza nel sistema di sicurezza sociale	715
Partecipazione dei cittadini e tutela dei diritti della persona nel Servizio Sanitario Nazionale	716
Legge 13 maggio 1978 n. 180: "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori"	716
Servizi di emotrasfusione	722
Servizio di pronto soccorso ospedalieri e Servizi di guardia medica delle ASL	725
Assistenza farmaceutica nel Servizio Sanitario Nazionale	727
Tutela della salute materno-infantile	729
Tutela della salute degli anziani	732
Dipartimenti di prevenzione (art. 7 DLgs 502/1992, modificato da art. 8 DLgs 517/1993)	732
Tutela dell'ambiente nel sistema di sicurezza sociale	733
Educazione sanitaria	739
TUTELA DEGLI INVALIDI CIVILI	740
Evoluzione legislativa in materia di tutela degli invalidi civili	740
Definizione di invalido civile	742
Invalidità permanente	742
Criteri di valutazione della invalidità civile (Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992) (<i>F. Japichino, M. Spalletta</i>)	751
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (<i>R. Castrica, L. Marsella</i>)	765
Appendice legislativa	769
SICUREZZA SOCIALE E MEDICINA LEGALE DEL LAVORO	791
Note preliminari sul contratto di lavoro	791
Ambiti specifici di applicazione del DLgs 626/1994 (<i>F. Tomei, L. Marsella</i>)	799
Il processo del lavoro	804
Mobbing	806
Lavoro: stress e danno biologico	807
Appendice legislativa	809

■ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Pubblicata in GU17 febbraio 1992,
n. 39 (Supplemento Ordinario)⁵⁰

■ MALATTIA, INVALIDITÀ, HANDICAP

Un conto è parlare di malattia nel senso di una modificazione peggiorativa dello stato anteriore avente carattere dinamico e quindi evolutivo nel tempo, un conto è parlare di esiti della malattia e cioè di deficit funzionali permanenti, un conto è parlare di invalidità e un conto ancora è parlare di handicap.

Una meningite costituisce certamente una malattia. Da essa possono derivare esiti di tipo cicatriziale meningo-corticale e a distanza di tempo manifestazioni epilettiche. Oppure alla malattia iniziale può esitare una sintomatologia cefalalgica dolorosa cronica o derivare deficit psichici o sensoriali permanenti e più o meno significativi sul piano clinico-funzionale.

Il deficit funzionale può causare dunque una condizione di invalidità e quest'ultima a sua volta può comportare una situazione di svantaggio sociale per le difficoltà più o meno gravi che il soggetto si trova ad affrontare dinanzi agli obblighi, ai doveri ed ai ritmi propri della vita quotidiana.

Appare evidente che mentre un qualsiasi deficit funzionale può essere contenuto e ridotto se la malattia iniziale è ben trattata e cioè se si assumono i dovuti provvedimenti terapeutici, la condizione di invalidità può essere fortemente ridotta solo se e nella misura in cui si assumano adeguati provvedimenti riabilitativi, di recupero e di assistenza sociale.

Occorre cioè che la stessa collettività provveda a rimuovere gli ostacoli che ciascun invalido si trova ad affrontare per soddisfare le diverse esigenze della propria vita quotidiana.

Dunque e a titolo d'esempio: mentre gli esiti motori di determinate lesioni cerebrali non possono più essere rimossi (in tali casi l'invalidità potrà essere semmai più contenuta e non aggravarsi, assumendo gli adeguati provvedimenti riabilitativi), l'handicap che con quegli esiti, cioè con i deficit motori obiettivati, si correla, non potrà essere più eliminato se non si rimuovono le barriere architettoniche che impediscono a quella persona di spostarsi facilmente e liberamente nell'ambiente ove si trova.

Tutto questo richiede da un lato l'adozione di provvedimenti assistenziali specifici che riducano in grande misura

l'entità degli esiti biologici e funzionali che sono alla base dell'invalidità e con i quali in ultima analisi è correlata la gravità stessa dell'invalidità (fattori intrinseci).

Dall'altro occorre che si intervenga sulle strutture sociali, cioè sulla collettività, sull'ambiente di vita e di lavoro (fattori estrinseci) proprio al fine di rimuovere gli ostacoli ovvero l'impossibilità o quanto meno ridurre il disagio, lo svantaggio, la fatica che ha l'handicappato nel relazionarsi con gli altri, nel provvedere alle necessità ed ai bisogni della propria persona e quindi anche la difficoltà o talora l'impossibilità di provvedere a curare e riabilitare la propria minorazione.

È agevole riconoscere che, se compito della medicina e del medico è in generale quello di fornire risposte, il più corrette possibile sul piano preventivo, diagnostico e terapeutico al malato ed ai bisogni che dalle diverse malattie derivano, alla medicina legale ed al medico-legale, come medico della validità appunto, si chiede di fornire risposte il più adeguate possibili e prima di tutto di conoscere in modo quanto più esaustivo il fenomeno invalidità e quali siano i bisogni specifici del singolo invalido assistito.

Si tratta in definitiva di saper distinguere fra le diverse tipologie di invalidi, di saperne comprendere i diversi 'bisogni' assistenziali, le diverse difficoltà relazionali, lavorative e di integrazione sociale in genere, coordinando l'intervento degli altri operatori sanitari, quelli più esperti nei settori specialistici che riguardano il caso concreto e con una attenzione del tutto speciale e particolare alla specificità della persona assistita.

Questo almeno dovrebbe essere nelle finalità specifiche della nostra disciplina, finalità che tuttavia sono ben lungi dall'essere attuate, a tutto vantaggio per la verità di una concezione burocratico-amministrativa della materia stessa, che per molti versi svilisce la dignità ed il prestigio del sapere medico-legale.

Secondo la definizione dell'OMS con il termine "portatore di handicap" si intende ogni persona che abbia per cause congenite o acquisite, traumatiche o patologiche, una menomazione permanente delle funzionalità o delle capacità fisiche e/o psichiche o sensoriali e che di conseguenza sia soggetta a dinamiche di emarginazione sociale.

Si parla dunque prima di tutto di menomazione permanente delle capacità fisiche, psichiche e/o sensoriali come premessa necessaria per significare una condizione di handicap. Il che significa che in ogni caso a fondamento di qualsivoglia condizione di handicap deve riconoscersi anzitutto uno stato di invalidità e aggiungiamo uno stato di invalidità vero. Questo non tanto per ricordare il triste fenomeno dei falsi invalidi, che per accedere ai benefici di legge mentono o inducono altri a mentire sul loro *status*, con conseguenze gravemente dannose sui veri invalidi, quanto per significare che non ogni deficit funzionale acquista automaticamente vero significato invalidante. Lo acquista solo quel deficit che si ripercuote negativamente e limita in modo significativo e permanente la capacità del singolo di manifestare liberamente la sua personalità nell'ambito della vita di relazione e sociale in genere, che limita dunque in

⁵⁰ Il testo vigente è quello che risulta dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53.

modo tangibile e quindi provabile oltre che durevole nel tempo la sua validità e la sua efficienza psico-fisica allo svolgimento di una qualsivoglia attività. È allora che il deficit diventa invalidante. Ed è allora che l'assistenza deve mirare al recupero dell'invalido alla vita sociale, cioè in definitiva al recupero della sua libertà e della sua autonomia.

La tutela della validità trova riscontro nella stessa Carta Costituzionale ed è appena il caso di citare a tale riguardo l'importante tenore dell'articolo 32 della Costituzione che nel suo primo comma così recita: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».

Taluni hanno sostenuto una differenza concettuale fra i termini di salute e di validità, ma specie ricordando la ben nota definizione dell'OMS, per la quale la salute è qualcosa di più che la semplice assenza di malattia, siamo personalmente convinti della sostanziale equivalenza dei due termini in questione (salute = validità).

In realtà con l'acquisizione della capacità giuridica ogni persona acquista sin dal momento della nascita e in una condizione di autentica parità con tutti gli altri componenti la collettività, la titolarità di un complesso di diritti e fra gli altri il diritto alla tutela della salute-validità.

Dobbiamo perciò ammettere che il diritto alla validità, per dover essere tutelato in concreto per ogni singolo componente la collettività, impone decisamente allo Stato di colmare l'eventuale situazione di svantaggio individuale.

Ogni persona infatti ha diritto di preservare la propria validità o di recuperarla, nei limiti del possibile, e conserva tale diritto sin dal momento della nascita per tutto l'arco della sua esistenza. Tale diritto è riconosciuto indistintamente ad ogni componente la collettività.

È tuttavia un dato di fatto che la risposta dello Stato, circa la soddisfazione di tale riconosciuto e fondamentale diritto personale, è spesso carente, sicché dalla condizione di invalidità si può passare, come purtroppo avviene assai di frequente, ad una vera e propria condizione di handicap e cioè di svantaggio e quindi di isolamento. L'invalido si trova allora a patire in prima persona tutto il peso discriminante ed emarginante della propria minorazione.

Si crea dunque quella tipica situazione di dislivello, di isolamento e in definitiva di disuguaglianza e di emarginazione che pone l'invalido in una condizione sempre più evidente di inferiorità. È allora che si parla più propriamente di handicap. Questo deriva in gran parte dall'inerzia della collettività nell'assicurare in concreto all'invalido quel diritto alla salute e quel diritto alle pari opportunità sancito dalla stessa Costituzione. Per certi versi crediamo si possa a ragione sostenere che se la natura stessa è responsabile dell'invalidità, è invece la collettività che produce l'handicap o le condizioni che lo rendono manifesto.

Certamente il medico nel prestare assistenza ad una qualsivoglia persona invalida ha il dovere di comprendere anzitutto le ragioni biologiche e cliniche che sono a fondamento di quella data invalidità, deve capirne la natura, la reale portata e cioè la gravità, la sua effettiva permanenza

nel tempo, ma anche le concrete possibilità di recuperabilità e di emendabilità. Deve comprendere quali limiti, quali ostacoli derivino alla persona dalla sua invalidità nell'espletamento della sua vita di relazione e sociale in genere.

Solo con tale premessa e con tale sforzo conoscitivo è possibile non fare di tutt'erba un fascio, come talora avviene quando nella pratica ogni attività valutativa pare concludersi con una sintetica percentuale di invalidità.

Forse nessuno più del medico sa che talora i fattori di invalidità più gravi e diffusi sono proprio quelli di ordine culturale, quelli che derivano da insufficienti apporti educativi, dalla intolleranza, dalla mancanza di rispetto per l'altro, dalla tendenza alla sopraffazione ed alla violenza, fattori indotti talora dallo stesso ambiente di vita, dalla incapacità di dialogare e comunicare con l'altro, ecc. Si capisce che la sfera della responsabilità nel trattamento e nell'eradicazione delle vere cause dell'invalidità e dell'handicap dovrebbe estendersi dai medici alla scuola, alla famiglia, alla classe politica, agli amministratori pubblici, ai mass media, ecc.

Si parla assai di frequente di diritto alla salute, di diritto all'assistenza ma assai poco, o certamente di meno, di dovere di curarsi, dovere di prevenire, di riabilitare eventuali condizioni di invalidità, di eliminare condizioni e cause di emarginazione.

Qualsiasi portatore di handicap dovrebbe esser certo che nulla gli è precluso, sicché una società autenticamente solidale dovrebbe offrirgli facilitazioni, se necessario assistenza, sostegno, ma certamente mai divieti o discriminazioni.

Il recupero della invalidità, l'importanza a tal fine della riabilitazione, dei sussidi protesici, dei corsi di rieducazione funzionale, dei Centri a tal uopo finalizzati, ecc. sono fattori che debbono essere considerati tutti di primaria importanza nella organizzazione di un SSN che pretenda di essere davvero efficiente sul piano della qualità e della globalità delle prestazioni fornite ai cittadini.

V'è stato allora chi ha detto non senza ragione che in Italia le leggi sull'handicap sono tante, forse troppe e disorganiche mentre in altri Paesi le leggi sulla materia sono di meno ma più chiare e soprattutto mostrano una differenza fondamentale e cioè che v'è una sensibilità diversa, che fa vedere le persone portatrici di handicap davvero come persone eguali agli altri con pari diritti e pari doveri.

Certo quando si leggono le Dichiarazioni internazionali e le cosiddette Dichiarazioni di principio, la realtà, per ciò che riguarda i diritti riconosciuti alle persone portatrici di handicap, sembra assolutamente promettente e positiva. Così nella Dichiarazione internazionale dei diritti delle persone disabili del 1975 è espressamente detto fra l'altro: «Le persone disabili hanno diritto a cure mediche, psicologiche e funzionali, compresi gli apparecchi ortopedici e di protesi, alla riabilitazione medica e al recupero sociale, alla educazione, alla formazione e alla riqualificazione professionale, agli aiuti, alla assistenza psicologica (*counselling*), ai servizi di collocamento al lavoro e agli altri servizi che assicurino la massima valorizzazione delle loro capacità e attitudini ed accelerino il processo del loro inserimento sociale». Insomma in teoria es-

si hanno diritto effettivamente a tutto ciò che realmente serve alla piena realizzazione della loro personalità».

Nella pratica è un dato di fatto che almeno nel nostro Paese la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, che disciplina in modo organico l'intera materia (trattasi di legge quadro), per molti versi è rimasta inattuata.

All'art. 3 vi si dice espressamente che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale e residua ed alla efficacia delle terapie riabilitative.

Nella pratica tuttavia è ben noto che le Commissioni deputate alla valutazione dell'handicap e della sua gravità, nelle sedi ove sono state allestite, non sempre valutano la cosiddetta capacità residua, in ben pochi casi inoltre provvedono a stilare un programma riabilitativo e a valutarne a distanza l'efficacia.

Nell'articolo prima citato è detto anche che gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria, di cui agli articoli 53 e 55 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni (vedi art. 6). È tuttavia un dato di fatto che di fronte alla previsione di una qualsivoglia minorazione, la gestante preferisce in molti casi ricorrere piuttosto alla i.v.g., specie in considerazione delle future difficoltà, anche e soprattutto economiche, che gravano o graveranno pressoché esclusivamente sul nucleo familiare.

Nella legge citata si afferma che la cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedono prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata ed agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. Ciò è espressamente stabilito dall'art. 7 (cura e riabilitazione) che così prosegue:

«A questo fine il Servizio Sanitario Nazionale, tramite le strutture proprio convenzionate assicura:

- a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i Centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma 1, lettera l;
- b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni».

È stabilito anche che debbano essere le Regioni ad assicurare la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'Estero.

Appare evidente, a nostro avviso, la discrepanza fra ciò che alla lettera è assicurato dalla Legge e ciò che invece concretamente è a disposizione e fruibile da parte dei soggetti interessati.

Né vi può essere dubbio che per avere un'assistenza efficace occorre che si abbiano a disposizione non solo dei medici preparati, sensibili e motivati ma che si disponga anche di un'organizzazione sanitaria adeguata, cioè di un'organizzazione tale da rispondere in modo efficace alle esigenze specifiche del-

le persone portatrici di handicap: dalla raccolta dei dati, alla comprensione delle necessità specifiche, alla capacità di organizzare un'assistenza sul territorio, a domicilio, se necessario, dello stesso assistito, tenendo conto della singolarità del paziente e delle sue condizioni cliniche e socio-familiari.

In realtà con la parola "assistenza" il legislatore, dall'art. 38 della Costituzione sino alla Legge n. 104/1992, ha inteso riferirsi ad un complesso di interventi non solo di ordine medico che, utilizzati in modo integrato fra loro, siano capaci di assicurare a tutti i cittadini quel fondamentale diritto alla salute, che impone interventi di tipo preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo e medico-legale.

L'art. 3 della Costituzione afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, dal che deriva l'obbligo di rimuovere ogni fattore causale di emarginazione.

Quanto ai diversi benefici ed alle prestazioni assistenziali specifiche che lo Stato concede agli invalidi vanno ricordate soprattutto l'assistenza protesica con la fornitura di protesi elencate nel Nomenclatore tariffario (vedi DM Sanità 2 marzo 1984 e poi DM Sanità 20 dicembre 1988 e DM Sanità 30 luglio 91).

Il *Nomenclatore tariffario delle protesi*, come è noto è soggetto a revisione periodica (vedi Legge 833/1978, art. 26, comma 3). La legge quadro sull'handicap ha disposto che vengano inseriti apparecchi ed attrezzature elettroniche ed altri ausili tecnici che consentano di migliorare l'autonomia dei disabili fisici e sensoriali. Essi sono concessi gratuitamente, a seconda delle specifiche necessità, agli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ai privi della vista ed ai sordomuti, già indicati rispettivamente dagli artt. 6 e 7 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché ai minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilità irreversibile (v. DM Sanità 2 marzo 1984, GU n. 80 del 21 marzo 1984).

Rientrano fra i presidi che possono essere concessi anche le protesi acustiche, quelle fonetiche e altri presidi per la comunicazione, come quei dispositivi destinati a soggetti con impossibilità assoluta di comunicazione grafica.

Inoltre per diverse categorie di disabili sono previste esenzioni totali o parziali dai ticket per prestazioni diagnostiche di laboratorio, dai ticket per i farmaci, ecc. (v. artt. 1, 2, 3 e 4 del DM 1 febbraio 1991 e successive modificazioni e integrazioni). È tuttavia in corso di approvazione un nuovo decreto che ridefinisce tutte le patologie croniche e le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione).

Per ciò che concerne l'assistenza domiciliare, va detto che si tratta di prestazioni previste dall'art. 9 della Legge n. 104/1992 e di competenza delle ASL o dei Servizi sociali dei Comuni.

Circa i Presidi sanitari, per i disabili gravi con patologie che necessitano di ausili sanitari in modo continuativo (cateri, garze, pannoloni, ecc.) le ASL di diverse Regioni concedono un certo quantitativo di detti presidi a titolo gratuito oppure contribuiscono al loro acquisto. Per ciò che

* riguarda le prestazioni specialistiche e le cure termali, sono esenti dal ticket tutti gli invalidi civili al 100% (esonerati dalla quota fissa).

Per ciò che riguarda le cure all'Estero, il DM n. 3 novembre 1989, pubblicato sulla GU n. 273 del 22 novembre 1989, identifica gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali, in caso di ricovero presso Centri di altissima specializzazione all'estero.

Per tutti i cittadini italiani iscritti negli elenchi delle ASL le prestazioni sono erogate sotto forma di rimborso parziale.

L'art. 11 della Legge n. 104/1992 ha disposto che il rimborso avvenga anche nel caso in cui non sia previsto il ricovero presso i Centri specializzati, per tutta la durata degli interventi autorizzati.

L'art. 11 recita testualmente: «Il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile».

Le domande per ottenere l'autorizzazione vanno presentate alla ASL di appartenenza con allegato certificato del medico specialistico che deve indicare anche il centro prescelto nonché la documentazione prevista dalla regione di appartenenza.

Per quanto riguarda le forme di assistenza non medica che vengono riconosciute attualmente ai soggetti portatori di handicap dobbiamo dire che sostanzialmente si distingue fra assistenza economica, assistenza sociale, assistenza scolastica, assistenza alla effettuazione di attività sportive, assistenza all'integrazione lavorativa.

Per ciò che concerne in particolare l'assistenza economica è ben noto che esiste una distinzione dei cittadini portatori di handicap in categorie diverse con trattamenti differenziati a seconda delle cause della disabilità e anche forme di assistenza diverse a seconda del grado di disabilità.

Le persone disabili, i ciechi, i sordomuti, gli invalidi civili la cui minorazione non derivi da cause di guerra, lavoro e servizio, con il riconoscimento della qualifica dell'invalidità civile, ricevono, come s'è visto, apposite prestazioni economiche continuative da parte dello Stato.

Le persone disabili per cause di guerra, lavoro e servizio, ricevono prestazioni economiche continuative da parte di Enti previdenziali.

I disabili che a causa di un incidente contraggono una disabilità e acquisiscono il diritto a ricevere provvidenze economiche sia da parte dello Stato e sia da parte di Enti previdenziali, hanno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole (vedi Legge 407/1990).

☐ *Benefici per il bambino portatore di handicap*

Handicap:

- garanzia di inserimento all'asilo nido;
- garanzia di inserimento alla scuola;
- eventuale insegnante di sostegno.

Handicap in situazione di gravità:

- astensione dal lavoro di un genitore fino ai 3 anni di età del bambino;
- riduzione dell'orario di lavoro di un genitore fino ai 3 anni di età del bambino di due ore al giorno;
- riduzione dell'orario di lavoro di un genitore dopo i 3 anni di età del bambino di tre giorni al mese;
- scelta della sede di lavoro del genitore più vicina al proprio domicilio;
- divieto di trasferimento dalla sede di lavoro ad altra sede senza il consenso del genitore.

Per ciò che concerne l'assistenza cosiddetta sociale, gli interventi previsti dalle leggi vigenti possono essere così sintetizzati:

- interventi a carattere socio-pedagogico, socio-assistenziali ed economici sia per le persone con handicap sia per le loro famiglie;
- servizi di aiuto personale ai cittadini con gravi disabilità;
- adeguamenti delle attrezzature, del personale, dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- affidamenti e inserimenti presso nuclei familiari;
- organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-alloggio, case famiglie e servizi residenziali;
- istituzione o adattamenti di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e di strutture finalizzate alla riabilitazione in favore di persone portatrici di handicap.

In diverse Regioni sono state emanate normative specifiche e dettagliate a tale riguardo.

A favore dei disabili possono essere promossi e realizzati dagli Enti locali diversi interventi socio-assistenziali:

- interventi assistenziali integrativi al nucleo familiare consistenti in:
 - assistenza domiciliare;
 - contributi economici;
 - servizi di trasporto e/o eventuali agevolazioni;
 - servizi educativi, sportivi e ricreativi;
 - soggiorni estivi;
 - centri socio-educativi.
- interventi sostitutivi al nucleo familiare:
 - comunità-alloggio;
 - centri residenziali socio-riabilitativi;
 - istituti.

Per ciò che riguarda i cosiddetti permessi lavorativi, l'art. 33 della Legge n. 104/1992 prevede permessi per i genitori che lavorano allo scopo di assistere il figlio (anche se adottivo) portatore di handicap e in stato di gravità. Come già detto, lo stato di gravità viene certificato dalla ASL, secondo quanto indicato dall'art. 4 della Legge n. 104/1992. Poiché l'art. 33 è suddiviso in diversi commi che prevedono casistiche diverse, vale la pena di segnalare più precisamente quanto segue:

1 comma: prevede che la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, abbia diritto al prolungamento del periodo di aspettativa facoltativa (Legge n. 1204/1971, art. 7, primo comma), sino al compimento del terzo anno di età del bambino. Durante tale periodo di astensione dal lavoro la stessa usufruisce di un'indennità giornaliera pari al

30% della retribuzione, con le modalità stabilite dal citato art. 7, Legge n. 1204/1971.

II comma: stabilisce il diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre, ad usufruire, in alternativa, all'aspettativa di cui al comma 1, di due ore di permesso giornaliero retribuito. Il diritto decade se il figlio è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

III comma: stabilisce che successivamente al compimento del terzo anno di età, i soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile (anche frazionabili), sempre che il disabile da assistere non sia ricoverato in Istituti specializzati. Possono godere dei permessi anche parenti o affini entro il terzo grado, purché conviventi.

IV comma: dispone che anche il lavoratore disabile, riconosciuto in stato di gravità, possa usufruire dei permessi di cui ai commi II e III (2 ore di permesso giornaliero e tre giorni mensili). In merito a tali problematiche v'è una circolare, la n. 28/1993 del Ministero del Lavoro, che contiene una normativa dettagliata sulla materia.

Alla persona portatrice di handicap si riconoscono infine agevolazioni tributarie e fiscali di vario tipo.

■ Appendice legislativa

■ LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
 "LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA,
 L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI
 DELLE PERSONE HANDICAPPATE"
 Pubblicata in GU 17 febbraio 1992, n. 39, SO
 e successive modificazioni.

INDICE

1. Finalità.
 2. Principi generali.
 3. Soggetti aventi diritto.
 4. Accertamento dell'handicap.
 5. Principi generali per i diritti della persona handicappata.
 6. Prevenzione e diagnosi precoce.
 7. Cura e riabilitazione.
 8. Inserimento ed integrazione sociale.
 9. Servizio di aiuto personale.
 10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità.
 11. Soggiorno all'estero per cure.
 12. Diritto all'educazione e all'istruzione.
 13. Integrazione scolastica.
 14. Modalità di attuazione dell'integrazione.
 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.
 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame.
 17. Formazione professionale.
 18. Integrazione lavorativa.
 19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.
 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
 21. Precedenza nell'assegnazione di sede.
 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.
 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative.
 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
 25. Accesso alla informazione e alla comunicazione.
 26. Mobilità e trasporti collettivi.
 27. Trasporti individuali.
 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
 29. Esercizio del diritto di voto.
 30. Partecipazione.
 31. Riserva di alloggi.
 32. (Abrogato dall'art. 2, DL 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della Legge 27 luglio 1994, n. 473)
 33. Agevolazioni.
 34. Protesi e ausili tecnici.
 35. Ricovero del minore handicappato.
 36. Aggravamento delle sanzioni penali.
 37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata.
 38. Convenzioni.
 39. Compiti delle Regioni.
 40. Compiti dei Comuni.
 41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
 - 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
 - 41-ter. Progetti sperimentali.
 42. Copertura finanziaria.
 43. Abrogazioni.
 44. Entrata in vigore.
- Art. 1 - "Finalità".
- La Repubblica:
- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
 - b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
 - c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
 - d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
- Art. 2 - "Principi generali".
- La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
- Art. 3 - "Soggetti aventi diritto".
- È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
- La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in

suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali

Art. 4 - "Accertamento dell'handicap".

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le Unità Sanitarie Locali.

Art. 5 - "Principi generali per i diritti della persona handicappata".

La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicurino il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi

economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 6 - "Prevenzione e diagnosi precoce".

Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Le Regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotilesioni;

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. È istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli

infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.

Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

Art. 7 - "Cura e riabilitazione".

La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio Sanitario Nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

Le Regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Art. 8 - "Inserimento ed integrazione sociale".

L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabi-

litativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della Legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

Art. 9 - "Servizio di aiuto personale".

Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai Comuni o dalle Unità Sanitarie Locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della Legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 10 - "Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità".

I Comuni, anche consorziati tra loro o con le Province, le loro unioni, le Comunità Montane e le Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.

Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.

Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della Regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal DL 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.

Art. 11 – "Soggiorno all'estero per cure".

Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del Decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati dalle Regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

Art. 12 – "Diritto all'educazione e all'istruzione".

Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.

È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle Unità Sanitarie Locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione.

Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimen-

to conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle Unità Sanitarie Locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

I compiti attribuiti alle Unità Sanitarie Locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

Art. 13 – "Integrazione scolastica".

L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle Leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tec-

niche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le Unità Sanitarie Locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42, comma 6, lettera h).

Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 16.

Art. 14 - "Modalità di attuazione dell'integrazione".

Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del DPR 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della Legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera d), del DPR 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata Legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata Legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata Legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima Legge n. 341 del 1990.

L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.

Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata Legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al DPR 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al DPR 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della Legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

Gli accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiorna-

mento comuni per il personale delle scuole, delle Unità Sanitarie Locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Art. 15 – “Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica”.

Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo comma, della Legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle Unità Sanitarie Locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.

I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le Unità Sanitarie Locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.

Art. 16 – “Valutazione del rendimento e prove d'esame”.

Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.

Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

Art. 17 – “Formazione professionale”.

Le Regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere *l* e *m*), e 8, primo comma, lettere *g* e *h*), della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelaborativi.

Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata Legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima Legge n. 845 del 1978.

Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata Legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelaborativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 – “Integrazione lavorativa”.

Le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

Le Regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

I rapporti dei Comuni, dei consorzi tra Comuni e tra Comuni e Province, delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

Le Regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

Art. 19 – *“Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio”*.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Art. 20 – *“Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni”*.

La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Art. 21 – *“Precedenza nell'assegnazione di sede”*.

La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Art. 22 – *“Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato”*.

Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 23 – *“Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”*.

L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

Le Regioni e i Comuni, i Consorzi di Comuni ed il Comita-

to olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della Legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

Art. 24 – *“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”*.

Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con DPR 27 aprile 1978, n. 384, alla citata Legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle Leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata Legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del DPR 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal Comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accer-

ramento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata Legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata Legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con DPR 27 aprile 1978, n. 384.

I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata Legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con DPR n. 384 del 1978, alla citata Legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 25 - "Accesso alla informazione e alla comunicazione".

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Art. 26 - "Mobilità e trasporti collettivi".

Le Regioni disciplinano le modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

I Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le Regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle Regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai Comuni.

Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagoni ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

Art. 27 - "Trasporti individuali".

A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le Unità Sanitarie Locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tarifario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

Al comma 1 dell'articolo 1 della Legge 9 aprile 1986, n. 97, sono sopresse le parole: «titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità motorie,» sono aggiunte le seguenti: «anche prodotti in serie,».

Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata Legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

«2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato».

Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della Legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

Le Unità Sanitarie Locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

Art. 28 – "Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate".

I Comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con DPR 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

Art. 29 – "Esercizio del diritto di voto".

In occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le Unità Sanitarie Locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni Comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Art. 30 – "Partecipazione".

Le Regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 31 – "Riserva di alloggi".

All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*r-bis*) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a Comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistite da contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedito capacità motorie».

Art. 32 – (Abrogato dall'art. 2, DL 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della Legge 27 luglio 1994, n. 473).

Art. 33 – "Agevolazioni". (Abrogato 1° comma)

I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situa-

zione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata Legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della Legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della Legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

Art. 34 – "Protesi e ausili tecnici".

Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

Art. 35 – "Ricovero del minore handicappato".

Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 36 – "Aggravamento delle sanzioni penali".

Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Art. 37 – "Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata".

Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Art. 38 – "Convenzioni".

Per fornire i servizi di cui alla presente legge i Comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le Comunità Montane e le Unità Sanitarie Locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della Legge

23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

I Comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le Comunità Montane, rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere *h*), *i*) e *l*) dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

Art. 39 - "Compiti delle Regioni".

Le Regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del Piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

Le Regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei Comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici ed enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle Regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle Regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera *i*), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Art. 40 - "Compiti dei Comuni".

I Comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le Comunità Montane e le Unità Sanitarie Locali qualora le leggi regionali attribuiscono loro la competenza, attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata Legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto stesso.

Art. 41 - "Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap".

Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 4 del DLgs 16 dicembre 1989, n. 418;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

Art. 41-bis - "Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap".

Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei DLgs 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter - "Progetti sperimentali".

Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.

Art. 42 - "Copertura finanziaria".

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle Province autonome in favore dei cittadini handicappati.

Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera b).

È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;

b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;

c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;

d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);

g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;

i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;

l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;

m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'articolo 25;

n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;

o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;

p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;

q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 mi-

liardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle Province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43 - "Abrogazioni".

L'articolo 230 del Testo Unico approvato con RD 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con RD 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della Legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

Art. 44 - "Entrata in vigore".

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 "NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Publicata sulla GU n. 68 del 23 marzo 1999
(Supplemento Ordinario)

CAPO I DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1: "Collocamento dei disabili".

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del DLgs 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle Leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non ve-

denti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle Leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle Leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla Legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della Legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della Legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2: "Collocamento mirato".

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3: "Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva".

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;